

SEZIONE I

DELIBERAZIONE STATUTARIA

Pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 "Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto".

Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni. Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

Approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione nella seduta dell'8 maggio 2018 e con seconda deliberazione nella seduta del 1° agosto 2018.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18, 32, 41 secondo e terzo comma, 42 secondo e terzo comma, 43, 44, 45 e 118, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto;

Visti gli articoli 3, 10 e 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti gli articoli 1, 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

Considerato quanto segue:

1. Con legge costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V, parte II della Costituzione, è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio di sussidiarietà. In particolare al quarto comma del nuovo articolo 118 viene riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, concernente i rapporti tra lo Stato - inteso come insieme dei pubblici poteri - e le formazioni sociali, che si colloca accanto al generale principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione e al principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione. Esso è funzionale alla rimozione degli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

2. La Costituzione della Repubblica contiene, sin dalla sua entrata in vigore, principi e disposizioni atti a strutturare in senso partecipativo le relazioni tra

individui, formazioni sociali, poteri pubblici e beni. Detto programma costituzionale risulta evidente nel combinato disposto degli articoli 9, 32, 41, secondo e terzo comma, 42, secondo e terzo comma, 43 e 44. L'inserimento della tutela del paesaggio tra i principi fondamentali si accompagna a una rilevanza inedita della salute nel sistema costituzionale. Di conseguenza, la "costituzione economica" prevede che la proprietà - pubblica e privata - e l'iniziativa economica siano riconosciute e tutelate non in sé e per sé, bensì quali veicoli per la costruzione di "equi rapporti sociali" (così l'articolo 44), in un sistema economico misto e guidato dal principio e dal dovere di solidarietà.

3. Lo Statuto della Regione Toscana ha recepito il principio di sussidiarietà orizzontale con gli articoli 58 e 59, come principio di sussidiarietà sociale. In particolare con l'articolo 58 lo Statuto prevede che la Regione conformi la propria attività al principio di sussidiarietà ed opera, a tal fine, per avvicinare nella più ampia misura ai cittadini l'organizzazione della vita sociale e l'esercizio delle funzioni pubbliche; con l'articolo 59 stabilisce che la Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e che l'attuazione del principio della sussidiarietà sociale è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, a favorire la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo le loro specificità, ai fini della valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale delle comunità;

4. Il principio di sussidiarietà orizzontale è strettamente legato a quello di cittadinanza attiva, che già da tempo costituisce una finalità perseguita dal legislatore regionale toscano, e si riferisce alle attività concrete promosse autonomamente dagli attori sociali configurandosi, in particolare, quale capacità delle persone di organizzarsi in modo multiforme, di mobilitare risorse umane, tecniche e finanziarie, e di agire con modalità e strategie differenziate per lo svolgimento di attività di interesse generale;

5. L'attuazione della cittadinanza attiva e la tutela e lo sviluppo di equi rapporti sociali e dell'equilibrio ecologico si compiono mediante la promozione di forme di collaborazione tra amministrazione e cittadini per la gestione, la cura e la rigenerazione dei cosiddetti "beni comuni". Questi ultimi sono quei beni che si pongono al di fuori dell'ordinaria dicotomia tra beni pubblici e beni privati, individuati tra i beni materiali, immateriali e digitali, e le cui utilità risultano funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo e alla vita delle generazioni future;

6. I beni comuni rappresentano pertanto una risorsa per le esigenze e per i bisogni della comunità e l'attività di cura degli stessi da parte dei cittadini, applicando a pieno

il principio di sussidiarietà orizzontale e di cittadinanza attiva, contribuisce al perseguimento dell'interesse generale, al miglioramento della vita della collettività nonché al rafforzamento del legame tra i cittadini medesimi e l'amministrazione;

7. A tal fine è opportuno che le politiche regionali favoriscano l'attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, e degli articoli 58 e 59 dello Statuto e parallelamente perseguano, quale finalità prioritaria, la tutela e la valorizzazione dei beni comuni;

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei beni comuni.

Modifiche all'articolo 4 dello Statuto.

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 4 dello Statuto è inserita la seguente:

“m bis) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, intesi quali beni materiali, immateriali e digitali che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, alla coesione sociale e alla vita delle generazioni future e la promozione di forme diffuse di partecipazione nella gestione condivisa e nella fruizione dei medesimi;”.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge statutaria 3 agosto 2017, n. 6

Proponenti:

Consiglieri Meucci, Marras, Bugetti, Gazzetti, Mazzeo, De Robertis, Sostegni.

Proposta di legge statutaria 14 settembre 2017, n. 7

Proponenti:

Consiglieri Fattori, Sarti.

Assegnate alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio su testo unificato della Commissione in data 3 maggio 2018

Approvato con prima deliberazione in data 8 maggio 2018

Messaggio su testo unificato della Commissione in data 19 luglio 2018

Approvato con seconda deliberazione in data 1° agosto 2018

AVVISO

Ai sensi dell'art. 123, terzo comma, della Costituzione si avvisa che entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione statutaria un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).

Il numero minimo di firme occorrenti per la promozione del referendum da parte degli elettori è di 61.053, pari a un cinquantesimo degli elettori, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale 23.11.2007, n. 62, di seguito sono pubblicati i facsimili dei moduli da utilizzare, a pena di nullità, per il deposito del quesito referendario da parte dei promotori e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'art. 11 della legge stessa.

Il modulo per il deposito del testo del quesito referendario è da utilizzare, per quanto compatibile, per la richiesta del referendum da parte dei Consiglieri regionali ai sensi dell'art. 10, comma 7 della l.r. n. 62/2007.

SEGUE ALLEGATO

- (1) Almeno 3 ai sensi dell'art. 5 della l.r. 62/2007.
- (2) Autenticazione secondo le modalità indicate dall'art. 14 della legge 21/3/1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni; l'autenticazione delle firme può essere anche effettuata ai sensi dell'art. 12 l.r. 62/2007, come sotto specificato.
- (3) Per i Consiglieri regionali l'autenticazione è effettuata ai sensi dell'art. 10, comma 1 della l.r. 62/2007.
- (4) Campo a compilazione obbligatoria (sia in caso di autenticazione individuale che collettiva) ai sensi del DPR 445/2000, art. 21, comma 2. In caso di identificazione a mezzo di documento di identità, occorre riportare gli estremi del documento medesimo (tipologia e numero).

Qualora l'autenticazione della firma avvenga in forma collettiva si deve procedere utilizzando la formula di seguito riportata:

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME IN FORMA COLLETTIVA ai sensi dell'art. 12, comma 3 l.r. 62/2007

Io sottoscrittoin qualità di
 certifico che le n.() firme degli elettori sopra segnati sono state apposte in mia presenza, previa identificazione dei sottoscrittori, e che le stesse sono autentiche.
, li

Timbro Firma

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità proprie dell'iniziativa referendaria di cui al quesito sopra riportato, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. i Sigg.risono i titolari del trattamento dei dati, quali delegati scelti fra i promotori del referendum ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della l.r. 62/2007. Successivamente al deposito dei moduli sottoscritti, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana- Consiglio regionale (dati di contatto: Via Cavour, 2- 50129 Firenze; consiglioregionale@postacert.toscana.it).
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il buon fine dell'iniziativa referendaria. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e non saranno oggetto di diffusione.

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (il dirigente responsabile Settore Assistenza giuridica e legislativa - Direzione di Area Assistenza istituzionale – del Consiglio regionale Toscana) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Data di deposito del quesito referendario:.....